

Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4937 Anno 2015
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: ROSSETTI MARCO
Data pubblicazione: 12/03/2015
Omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 2003 C.G. convenne dinanzi al Tribunale di Roma G.M., allegando che:

-) nel 1999 si era sottoposta ad un intervento di correzione della miopia con tecnica "Lasik", eseguito dal convenuto;

-) in seguito all'intervento patì una infezione da pseudomonas, che la costrinse al trapianto delle cornee.

Chiese pertanto la condanna del medico convenuto al risarcimento del danno.

2. G.M. si costituì negando la propria responsabilità e in subordine chiedendo di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore della responsabilità civile, la Milano s.p.a., che provvide a chiamare in causa.

3. Con sentenza 12.12.2005 n. 26359 il Tribunale rigettò la domanda, ritenendo non provata la colpa del medico.

La sentenza, appellata dalla soccombente, venne confermata dalla Corte d'appello di Roma con sentenza 20.9.2011 n. 3797. Con tale decisione la Corte d'appello, pur modificando in parte la motivazione del Tribunale, tenne fermo il decisum, e rigettò la domanda ritenendo non provato che l'infezione avvenne a causa dell'intervento, piuttosto che durante la convalescenza e per altre cause.

4. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da C. G., sulla base di due 2 motivi.

Ha resistito con controricorso G.M..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sia affetta da violazione di legge, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c. Si assume violato l'art. 2697 c.c..

Nell'epigrafe di tale motivo di ricorso la ricorrente dichiara di dolersi del fatto che la Corte d'appello avrebbe invertito l'onere della prova (pag. 7), addossandole quello di provare la negligenza del medico.

Nell'illustrazione del motivo, tuttavia, la ricorrente:

- dapprima illustra che la prova del nesso di causa tra opera del medico e danno vi era (pp. 8-10);

- poi soggiunge che il medico convenuto non aveva dimostrato la propria assenza di colpa (pp. 11-12);

- quindi lamenta che la Corte d'appello ha disatteso immotivatamente le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio (pp. 12-15).

1.2. Il motivo quindi, ad onta della sua intitolazione unitaria, lamenta nella sostanza tre diversi vizi.

In primo luogo lamenta una violazione di legge per inversione dell'onere della prova.

Tale vizio è insussistente perché nella controversie tra paziente e medico:

(a) l'onere di provare la colpa del medico non grava sul paziente;

(b) l'onere di provare il nesso di causa tra atto medico e danno grava sul paziente.

Nel caso di specie la Corte d'appello ha rigettato la domanda non già perché l'attrice non avesse fornito la prova della colpa del medico, ma per la insussistenza d'una valida prova del nesso causale tra atto medico ed infezione; dunque ha fatto corretta applicazione delle regole sul riparto dell'onere della prova.

1.3. In secondo luogo la ricorrente lamenta, sempre col primo motivo di ricorso, che il medico non aveva assolto l'onere di provare di avere tenuto una condotta diligente.

Tale doglianza è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte d'appello, infatti, non si è affatto pronunciata sull'esistenza o meno della colpa del medico, limitandosi a rilevare l'assenza di nesso di causa tra la condotta del convenuto ed il danno.

1.4. In terzo luogo il primo profilo di ricorso lamenta in sostanza un difetto di motivazione, là dove la Corte d'appello ha ritenuto non condivisibile la consulenza tecnica d'ufficio sul punto dell'esistenza del nesso di causa. Questa doglianza anticipa i temi sviluppati nel secondo motivo di ricorso, e deve essere esaminata insieme a quest'ultimo.

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo di ricorso (ed alle pp. 12-15 dell'illustrazione del primo motivo) la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata è affetta da un vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

Espone, al riguardo, che il consulente tecnico d'ufficio aveva risposto ai quesiti postigli dal giudice ritenendo sussistente il nesso di causa tra l'operato del medico e il danno lamentato dalla paziente. La Corte d'appello ha ritenuto non condivisibile questa conclusione, senza però spiegare le ragioni del proprio dissenso.

2.2. Il motivo è fondato.

La Corte d'appello di Roma ha ritenuto insussistente la prova d'un valido nesso di causa tra l'operato del medico ed il danno lamentato dalla paziente.

Per pervenire a tale conclusione ha così argomentato:

(-) il c.t.u. ha affermato l'esistenza del nesso di causa tra intervento e infezione;

(-) lo ha fatto in modo "apodittico";

(-) ergo, la relazione di consulenza non è credibile, e venendo meno essa, viene meno la prova dell'esistenza del nesso causale.

2.3. Questa motivazione è chiaramente illogica.

Il giudice, una volta ritenute "non motivate" le conclusioni del c.t.u., non può per ciò solo ritenerle erranee, ma deve spiegare perché le condivide o perché non le condivide; ovvero in alternativa disporre il rinnovo della c.t.u..

Che una relazione peritale non sia motivata, infatti, non comporta di necessità che le risposte in essa contenute siano erranee; così come, del resto, anche una relazione di consulenza logicamente motivata può concludersi con risposte erranee nel merito.

L'erroneità della consulenza e la sua insufficiente motivazione sono vizi diversi, sicché dall'esistenza dell'uno non può farsi discendere per questa sola ragione l'esistenza anche dell'altro.

L'errore logico della sentenza è dunque consistito nel ritenere erronea nel merito una relazione che era immotivata, senza disporre la rinnovazione e senza indicare le ragioni per le quali le conclusioni del c.t.u., oltre che immotivate, dovessero altresì ritenersi scientificamente scorrette.

2.4. La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, la quale nel sanare le mende motivazionali della sentenza cassata avrà cura di indicare analiticamente le ragioni per le quali la consulenza tecnica d'ufficio debba o non debba reputarsi scientificamente erronea, nella parte in cui ha ritenuto sussistente un valido nesso di causa tra la condotta del convenuto G. M. ed il danno lamentato dall'attrice.

3. Le spese.

Le spese del giudizio di legittimità e dei gradi precedenti di merito saranno liquidate dal giudice del rinvio, ai sensi dell'art. 385 c.p.c. , comma 3.

P.q.m.

la Corte di Cassazione:

-) accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma in differente composizione;

-) rimette al giudice del rinvio la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità e di quelle dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, addì 10 novembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2015